



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore D'ALIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2009**

Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
in materia di raccolta differenziata

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti e gravissimi avvenimenti che hanno portato la Campania all'attenzione della cronaca mondiale e che persistono a livello nazionale, in realtà meno palesi, hanno posto in evidenza come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Italia non sia effettuato secondo *standard* di qualità ed efficienza necessari ed accettabili.

Tali gravissime carenze si sono manifestate nonostante la normativa vigente nel nostro Paese sia sostanzialmente in linea con gli *standard* fissati a livello comunitario. Il legislatore nazionale, sebbene abbia formalmente recepito i livelli programmatici e qualitativi europei, pur tuttavia non ha predisposto le misure sanzionatorie necessarie ai fini dell'effetto deterrente contro le gravissime inadempienze dei comuni e delle società appaltatrici.

Ciò determina, di fatto, la degradazione della normativa di settore, nel nostro Paese, a mera petizione di principio, in palese violazione dei diritti ambientali e di salute costituzionalmente garantiti. Questo ricade direttamente sull'utente del servizio, anello debole della catena, costretto a patire gli effetti negativi in termini di qualità della vita e di esposizione a gravissimi rischi per la salute.

Il presente disegno di legge, partendo dall'impianto normativo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, i cosiddetti decreti Ronchi e Ronchi-*bis*, intende porre efficaci misure sanzionatorie, atte a rendere realmente cogenti i livelli di raccolta differen-

ziata previsti dall'articolo 205, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, a partire dal 45 per cento nel 2009 e via via a salire, fino al raggiungimento del 65 per cento nel 2012.

In particolare, si sottolinea l'assoluta inadeguatezza dell'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa vigente. Infatti il comma 3 dell'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che: «Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi del presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.»

Tale sanzione è inadeguata in quanto tale costo supplementare, a carico dei comuni, non costituisce altro che un aumento del costo del servizio che viene poi ripartito a carico dei singoli contribuenti.

Al contrario, il presente disegno di legge si pone come finalità quella di imporre ai comuni un reale impegno nella realizzazione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, sancendo il diritto dell'utente a non pagare un servizio che non venga svolto in linea con gli *standard* qualitativi imposti.

Si vuole, pertanto, dare reale effettività solo e soltanto al servizio che venga realizzato in linea con le previsioni normative. Infatti, un servizio sotto tale livello non è realmente utile e, quindi, non va pagato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il comune che non abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 del presente articolo per l'anno di riferimento, non può, direttamente o per il tramite di concessionari privati, richiedere ai propri utenti, in relazione a tale anno, il pagamento della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e, comunque, nessuna altra tassa o tariffa, in qualsiasi modo denominata, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

3-ter. Gli utenti devono essere informati annualmente, dai comuni di competenza, del livello di raccolta differenziata raggiunta dal comune per l'anno in corso, con l'indicazione anche del livello minimo imposto dalla normativa vigente.

3-quater. Qualora il comune non abbia raggiunto il livello minimo previsto per l'anno in corso e, in violazione del comma 3-bis, chieda ugualmente il pagamento della tariffa o tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ogni relativo atto, accertamento, fattura o cartella esattoriale deve essere considerato affetto da nullità insanabile. Qualora l'utente abbia pagato l'indebita richiesta, avrà diritto alla restituzione della somma pagata, maggiorata del 25 per cento».

